

(N. 1401)

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1981  
(V. Stampato n. 2411)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FORLANI)

**e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(CAPRIA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 aprile 1981*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*nel primo, secondo e terzo comma, le parole « 31 dicembre 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1981 »;*

*il quarto comma è soppresso.*

*All'articolo 2, il primo comma è sostituito dai seguenti:*

« Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981 ».

*All'articolo 3, le parole « per il territorio » sono sostituite dalle seguenti: « per le società che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio ».*

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981 ».

#### Art. 2.

Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prevenire soluzioni di continuità per gli interventi nel Mezzogiorno, in attesa della definitiva approvazione della nuova disciplina organica per la Cassa per il Mezzogiorno e per le altre provvidenze nei territori meridionali, nonché di prorogare il termine di scadenza di talune agevolazioni fiscali e quello relativo alle comunicazioni da effettuarsi da alcuni soggetti all'anagrafe tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

## ARTICOLO 1.

L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981.

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1981.

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 30 settembre 1981.

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 30 settembre 1981.

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 30 settembre 1981.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 2.

Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord e ai territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dello articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

#### ARTICOLO 3.

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1981, per il territorio di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### ARTICOLO 4.

Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

#### Articolo 2.

Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981.

*Identico.*

*Identico.*

#### Articolo 3.

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1981, per le società che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### Articolo 4.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di am-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981.

PERTINI

FORLANI — CAPRIA — ANDREATTA —  
LA MALFA.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

mortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981.